

**Eidgenössisches Amt für Handelsregister**  
**Office fédéral du registre de commerce**  
**Ufficio federale del registro di commercio**  
**Uffizi federal dal register da commerzi**  
Fax 031 322 44 83

Ufficio federale del registro di commercio  
Registro centrale delle ditte  
Taubenstrasse 16  
3003 Berna

## Ricerca della ditta / ricerca del nome

Mandante:

Persona di contatto:

Tel.:

Indirizzo:

NAP/Luogo:

Fax:

La ricerca informa sull'esistenza di ditte o di nomi, identiche/identici o simili, iscritte/i nel registro centrale delle ditte; essa non comprende l'esame dell'ammissibilità giuridica della ditta o del nome.

Quest'esame spetta in primo luogo al tenitore cantonale del registro di commercio. Rimane espressamente riservata la verifica da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio nell'ambito dell'approvazione dell'iscrizione (art. 115 cpv. 1 e 117 cpv. 1 ORC).

Le domande di ricerca sono trattate, senza eccezione, nell'ordine del loro arrivo. Si deve generalmente contare da 2 a 4 giorni per il trattamento e la spedizione. Non viene rilasciata alcuna informazione telefonica sulle ditte iscritte (cfr. art. 119 cpv. 4 ORC). Per motivi oggettivi non possiamo garantire una lista esaustiva delle ditte o dei nomi simili.

La tassa per la ricerca d'una ditta ammonta a Fr. 30.--. Questa somma può essere versata sul nostro CCP 30-4487-0 prima del conferimento del mandato di ricerca o annessa all'istanza (p.f. nessun pagamento in timbri; in caso di versamento postale, la ricevuta dev'essere allegata all'istanza). In assenza d'un pagamento anticipato, il risultato della ricerca sarà inviato controrimborso (più le spese di porto e contrassegno).

Non esiste la possibilità di riservare una ditta. La protezione della ditta decorre a partire dalla pubblicazione nel foglio ufficiale svizzero di commercio.

**Favorite attenervi alle informazioni contenute nella pagina seguente.**

**Ditta / Nome**

(si prega di scrivere in modo leggibile in stampatello e di separare le singole ditte o i differenti nomi tramite delle cifre)

Data:

Firma:

## **Indicazioni riguardanti la formazione delle ditte**

L'insieme delle lettere dell'alfabeto latino, minuscolo o maiuscolo, e delle cifre arabe possono essere utilizzate in una ditta; sono esclusi le immagini ed i segni particolari (p. es. \$, %, \$, @). Solo uno spazio normale può essere intercalato fra i diversi segni. Contrariamente al marchio, le particolarità grafiche (design, logo, simbolo, colore, stampa in nero ecc.) non sono iscrivibili; se un marchio fa parte d'una ditta, esso dovrà, se del caso, essere adattato.

La ditta deve rispettare il principio di veridicità e non deve indurre in errore (art. 944 cpv. 1 CO). Le indicazioni contenute nella ditta devono concordare con lo scopo dell'impresa (con lo scopo statutario, per le persone morali) e non devono indurre in errore sulla provenienza dei prodotti o servizi. Le designazioni geografiche possono essere utilizzate se sono materialmente fondate e non ledono alcun interesse pubblico. L'utilizzazione di designazioni aventi un carattere ufficiale come "Confederazione", "federale", "Cantone", "cantonale", "comunale" non è per principio autorizzata (art. 6 della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici; RS 232.21). I termini "internazionali", "worldwide", "mondial" ed altre designazioni analoghe non possono essere utilizzate qualora ne derivi un'apparenza ingiustificata di un'importanza economica.

La ditta delle società anonime e cooperative deve contenere l'indicazione della forma giuridica (SA, cooperativa) qualora un cognome ne faccia parte (art. 950 CO). Per le società a garanzia limitata, l'indicazione della forma giuridica è in tutti casi obbligatoria (art. 949 OR). Inoltre, l'indicazione della forma giuridica deve far parte della ditta qualora quest'ultima non sia, senz'altro, riconoscibile quale designazione d'un soggetto di diritto (p. es. successione di lettere quali "TXQ" -- "TXQ SA").

Qualora la ditta sia tradotta in più lingue, le diverse versioni linguistiche devono concordare e tutte le traduzioni devono essere iscritte nel registro di commercio (art. 46 cpv. 1 ORC).

Le predette regole riguardanti le ditte si applicano per analogia ai nomi delle associazioni e delle fondazioni.

L'Ufficio federale del registro di commercio ha emanato una guida dettagliata concenente la formazione delle ditte e dei nomi. Quest'ultima può essere ordinata presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna (articolo no. 401.020 aggiungendo l'indicazione della lingua desiderata (p. es. d, f o i); la medesima si trova pure ridotta nel testo del CO di Schönenberger/ Gauch (42. edizione).

## **Esame giuridico della ditta**

La ricerca d'una ditta tramite il registro centrale delle ditte informa unicamente sull'esistenza di ditte identiche o similari. L'esame dell'ammissibilità giuridica della ditta spetta in primo luogo al competente tenitore cantonale dei registri di commercio. Rimane espressamente riservata l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio (art. 115 cpv.1 e 117 cpv. 1 ORC).

## **Zefix**

L'Ufficio federale del registro di commercio propone, sotto il marchio Zefix, una banca di dati su internet che contiene le ditte di persone morali iscritte nel registro di commercio <http://zefix.admin.ch>. Ognuno può effettuare un primo esame vertente sull'esistenza di ditte identiche o similari. Tuttavia, dato che la ricerca di ditte similari presuppone delle conoscenze tecniche particolari, vi raccomandiamo vivamente, prima d'ogni costituzione d'una nuova società o modificazione d'una ditta, d'incaricare il registro centrale delle ditte d'operare una ricerca qualificata. (<http://www.admin.ch/bj/amt/privat/ehra/ehra1i-p.htm>).

## **Ricerca di un marchio**

Dal punto di vista della concorrenza, un conflitto può, secondo le circostanze, nascere tra un marchio protetto giuridicamente e una ditta iscritta ulteriormente. Per quello che concerne l'esistenza d'un marchio o similare iscritto nel registro dei marchi, vogliate rivolgervi direttamente all'istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, (Tel. 031 325 25 25; Fax 325 25 26; <http://www.ige.ch>). Un opuscolo riguardante il deposito d'un marchio può ugualmente essere ottenuto presso l'IPI.